LASSOCIAZIONE - Sindacato degli Autori, dei Compositori e degli Artisti Interpreti Esecutori

Art. 1 - Costituzione e Sede

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana in materia di libero associazionismo e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, è costituita l'Associazione denominata "LASSOCIAZIONE - Sindacato degli Autori, dei Compositori e degli Artisti Interpreti Esecutori", con sede legale in Milano alla via Solferino 22/a - 20121, con facoltà del Consiglio Direttivo di istituire sedi secondarie, sedi operative ed uffici di rappresentanza separati o distaccati, sedi fiduciarie o di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. La parola "sindacato" contenuta nel nome dell'associazione ha significato esclusivamente denominativo e non comporta alcun significato in materia sindacale.

L'associazione è senza fini di lucro, apartitica e indipendente da qualsivoglia movimento religioso.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopo dell'Associazione

Lo scopo dell'associazione è la tutela degli interessi individuali e collettivi dei soci e, più in generale, delle categorie cui i soci appartengono ai sensi della Legge 633/41 sul Diritto d'autore. L'associazione inoltre, nel perseguimento dei predetti interessi, ha lo scopo di promuovere tutte quelle

iniziative tese a rafforzare i legami e l'unione ideale fra i soci, nonché favorire le relazioni, in via collettiva, degli associati con soggetti terzi.

Art. 4 - Finalità dell'Associazione

Le finalità che l'associazione si prefigge sono: 1) promuovere ogni genere di iniziativa che corrisponda alle esigenze di tutela degli interessi morali e patrimoniali, individuali e collettivi, dei soci e dell'Associazione; 2) realizzare, in proprio, con altri o tramite terzi, ogni tipo di iniziativa culturale, artistica, musicale, di spettacolo, di formazione artistica, laboratori di studio e tutto ciò che sarà ritenuto utile, al fine di diffondere ed incrementare l'azione sociale e la promozione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei soci e delle loro categorie professionali in generale, in Italia e all'estero; 3) collaborare con altre associazioni, enti e organizzazioni pubblici o privati che perseguano i medesimi scopi o che gestiscano o intendano gestire i predetti diritti e interessi, al fine di sviluppare sinergie e maggiori opportunità per i soci; 4) favorire e dare luogo ad aggregazioni di organizzazioni che abbiano finalità e scopi affini a quelli dell'Associazione.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione utilizzerà tutti gli strumenti ritenuti idonei per il raggiungimento dell'oggetto sociale, intraprendendo iniziative aggregative e di relazione anche in collaborazione

con altre associazioni e organizzazioni, pubbliche o private. L'Associazione curerà, in favore dei soci, i rapporti di questi con editori, editori musicali, produttori fonografici, artisti interpreti esecutori, impresari di spettacolo, produttori cinematografici, imprese radiotelevisive, figure operanti tramite internet ed ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato che comunque utilizzi o sia interessato ad utilizzare i diritti d'autore dei soci. A tal fine l'associazione, attraverso i suoi organi, potrà stipulare accordi individuali e/o collettivi, esercitando tutti i diritti e le facoltà spettanti ai singoli associati. L'associazione potrà inoltre rappresentare individualmente e/o collettivamente i suoi iscritti nei rapporti con organizzazioni, enti e soggetti pubblici e privati, politici, economici, civili, nazionali ed internazionali, ivi compresa la Società Italiana Autori ed Editori e analoghe organizzazioni straniere e/o internazionali, esercitando per conto dei soci stessi ogni facoltà ad essi riconosciuta dagli statuti e dai regolamenti di detti enti. L'associazione svolgerà ogni altra attività comunque connessa a quelle indicate o comunque utile al raggiungimento dei propri fini, alla tutela degli interessi economici e morali dei soci e delle loro categorie, a mantenere e consolidare i vincoli di colleganza tra i soci. L'Associazione individuerà, attraverso i propri organi, i modi di volta in volta più opportuni per operare nei sensi appena descritti.

L'Associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione anche con altre associazioni pubbliche e private, enti e istituti aventi scopi o interessi affini a quelli dell'Associazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere ogni attività - anche di carattere commerciale - connessa all'oggetto sociale o comunque strumentale alla realizzazione delle proprie finalità. Potrà, inoltre pubblicare e distribuire qualsiasi pubblicazione cartacea o digitale atta a favorire gli scopi e le finalità sociali. L'Associazione ha la titolarità del nome a dominio "associazione.it" che utilizzerà per tenervi il proprio sito web con le informazioni utili al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 5 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo per la categoria dei soci; b) dai contributi annui ordinari che il Consiglio Direttivo potrà eventualmente stabilire di anno in anno; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; d) da erogazioni liberali dei soci o di terzi sostenitori; e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; g) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione nell'ambito delle attività istituzionali e di quelle ad essa connesse; h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, giuridica, tributaria e di consulenza in genere; i) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, spettacoli, concerti, vendite di libri, dischi, supporti digitali di qualsiasi tipo, ecc.; l) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali.

I contributi ordinari eventualmente stabiliti dall'Assemblea devono essere pagati in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 - Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai soci o a terzi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che lo imponga la Legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha durata di 12 mesi, inizia il 1° gennaio

e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Rendiconto economico-finanziario

Il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre alla ratifica assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione. I bilanci debbono restare depositati presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti soci che ne facciano richiesta.

SOCI

Art. 9 - Requisiti e categorie dei soci

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che siano autori e compositori musicali, artisti interpreti esecutori, così come chiunque sia titolare dei diritti d'autore ai sensi della L.633/41, che ne condividono gli scopi e che, non avendo interessi contrastanti con questi, si impegnino per il loro raggiungimento nel rispetto di questo Statuto.

I soci appartengono a due categorie: 1) soci ordinari; 2) soci aggregati. I soci ordinari sono i soci in senso stretto, hanno diritto di voto attivo e passivo se sono in regola con il pagamento del contributo di cui al successivo art. 13. Laddove non fossero in regola con tale versamento per l'intero anno sociale, i soci ordinari potranno avanzare al Consiglio Direttivo - che deciderà in occasione della prima delibera utile -

la richiesta di passare alla categoria dei soci aggregati.

I soci aggregati sono soci sostenitori che, riconoscendosi nelle finalità sociali, contribuiscono alla vita dell'associazione nei modi previsti dal precedente articolo 5 lett. "d". Essi non hanno diritto di voto attivo e passivo, ma beneficiano dell'attività dell'Associazione indirettamente, nella loro qualità di appartenenti alle medesime categorie tutelate dall'associazione dei titolari di diritti d'Autore ai sensi della Legge 633/41. Il socio aggregato può divenire socio ordinario dietro apposita delibera del Consiglio Direttivo, cui il socio deve avanzare la relativa richiesta, e dietro il versamento della quota sociale stabilita ai sensi del successivo art. 13. Qualora la domanda non venisse accolta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, il Collegio dei Probiviri.

Il numero dei soci è illimitato, compatibilmente con le possibilità delle strutture e delle risorse disponibili.

Art. 10 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati su apposito modulo scaricabile dal sito web dell'associazione e non è valida se non è sottoscritta da due soci ordinari. La domanda presuppone la conoscenza e l'approvazione del presente Statuto. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci avviene su valutazione della Giunta esecutiva e deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo. Qualora la do-

manda non venisse accolta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia, in via definitiva, il Collegio dei Probiviri.

Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. La quota associativa e il contributo associativo non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa e di esprimere il loro voto nelle sedi deputate e partecipare all'elezione degli organi direttivi.

L'appartenenza all'associazione impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti, nell'esercizio delle attività e in qualsiasi altro momento della vita sociale, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, ad un comportamento corretto e a conformarsi alle norme di civile convivenza.

Art. 12 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venir meno per morte, recesso, perdita dei requisiti oggettivi, decadenza o per esclusione. Il recesso, di norma, non libera il socio dagli impegni assunti verso l'Associazione e non dà diritto al rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo. La decadenza è delibe-

rata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che assuma incarichi in organizzazioni che si possono considerare controparte negoziale o in conflitto di interessi rispetto all'Associazione, oppure quando, entro il termine di un anno dall'inizio del nuovo esercizio sociale, il socio non abbia rinnovato il versamento della quota per l'esercizio in corso né abbia dato alcuna comunicazione in merito, anche verbale, al Consiglio Direttivo. In ogni caso, il socio non in regola con il pagamento della quota associativa non ha diritto di voto (attivo e passivo) ed escluso, sino alla regolarizzazione della sua posizione, dalla partecipazione all'Assemblea. Il socio dichiarato decaduto non ha alcun diritto al rimborso delle quote versate all'Associazione a qualunque titolo. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che senza giustificato motivo non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, in qualunque modo, danneggi materialmente o moralmente l'Associazione. L'esclusione non dà diritto al rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo. Avverso la decadenza o l'esclusione, il socio potrà far ricorso, mediante lettera raccomandata, al Collegio dei Probiviri.

Art. 13 - Quote e contributi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali. Per i soci ordinari la quota è fissata dal Consiglio Direttivo in ragione di una percentuale degli incassi che i soci indivi-

dualmente percepiscono dalla SIAE e/o da altre fonti. Tale percentuale non potrà comunque superare lo 0,50% degli incassi stessi né essere inferiore alla somma di Euro 50,00 (cinquanta/00). Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di prevedere percentuali differenziate anche in forma regressiva, in relazione al diverso ammontare degli incassi annualmente percepiti dai soci ed avrà facoltà di prevedere che, per i soci che abbiano versato un rilevante importo di contributi, la contribuzione stessa venga ridotta ovvero resa facoltativa oltre una determinata soglia. Contestualmente alla domanda di iscrizione i soci ordinari firmeranno anche una delega di pagamento rivolta alla Siae, irrevocabile per tutta la durata del rapporto associativo, che l'Associazione inoltrerà alla SIAE stessa per incassare le quote dovute direttamente da detto ente.

Art. 14 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Vicepresidente o i Vicepresidenti nel caso siano più di uno;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gra-

tuito con la sola eccezione del Segretario che può, eventualmente e in ragione del maggiore impegno organizzativo e amministrativo a lui richiesto rispetto agli altri Consiglieri, essere compensato come se fosse un terzo prestatore di collaborazione e/o consulenza.

ASSEMBLEA

Art. 15 - Partecipazione all'Assemblea

Tutti i soci ordinari regolarmente iscritti nel libro dei soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione è fatta dal Presidente e deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso contenente l'ordine del giorno presso la sede dell'Associazione e, contestualmente, mediante l'invio dell'avviso stesso via email all'indirizzo comunicato dal socio, al momento dell'iscrizione o comunicato successivamente mediante lettera raccomandata all'Associazione, almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione; in casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni e con mezzi idonei che il Presidente riterrà opportuni, di volta in volta, per la comunicazione della convocazione. La seconda convocazione può essere fissata con lo stesso avviso e nello stesso giorno della prima convocazione.

In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo email la convocazione sarà comunque valida per via dell'affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione. Il Presidente può delegare il Segretario Generale, anche verbalmente, all'adempimento delle formalità di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata con indicazione delle materie da trattare, indirizzata al Presidente, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In tale ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'Assemblea approva: il rendiconto economico-finanziario; il bilancio preventivo dell'anno in corso; i regolamenti che il Consiglio Direttivo rimette alle sue competenze; l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo. Essa ha altresì la facoltà di attribuire per meriti particolari la qualifica di Presidente Onorario, qualifica che non comporta l'attribuzione di poteri.

Art. 17 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino il 50 per cento più uno degli iscritti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino il 50 per cento più uno degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o persona designata

dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il Presidente può prendere ogni opportuno provvedimento per l'ordinato svolgimento dei lavori, ivi compreso l'allontanamento di chi turbi l'ordine.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 18 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, con voto quindi palese. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 19 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

a) approvare annualmente il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione; d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

e) deliberare sullo scioglimento dell'Assemblea; f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO e GIUNTA ESECUTIVA

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) approvare annualmente il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo redatti dal Segretario Generale e da sottoporre all'Assemblea per la ratifica;

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Segretario Generale;

e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

g) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e la relativa quota di iscrizione;

h) stabilire le quote sociali e ogni altra quota e contributo all'Associazione;

i) provvedere alla riscossione delle quote sociali e di

tutte le eventuali ulteriori entrate, al pagamento delle spese straordinarie, anche delegando a ciò uno o più funzionari;

l) determinare il numero e le funzioni del personale dipendente;

m) regolare l'uso dei locali sociali;

n) eleggere fra i suoi componenti, alla sua prima riunione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e i membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza di due terzi dei propri membri, può togliere la fiducia alla Giunta Esecutiva ed eleggere contestualmente una nuova Giunta. La richiesta di mettere all'ordine del giorno la questione di fiducia deve essere avanzata da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie funzioni ad uno o più Consiglieri o al Segretario generale. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano e quindi con voto palese, in presenza di almeno un quarto dei propri membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 19 (diciannove), nominati dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di mancato intervento a tre sedute consecutive, di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I consiglieri cooptati rimangono in carica sino alla prima Assemblea utile che provvederà alla loro eventuale ratifica. Il loro mandato scadrà comunque insieme a quello del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono cinque componenti. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate con i

mezzi idonei che il Presidente riterrà opportuno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 23 - Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è l'organo strettamente esecutivo del Consiglio Direttivo ed è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri designati dal Consiglio Direttivo stesso nel suo seno. Cura ed esegue i programmi e le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. La Giunta Esecutiva, alla prima riunione, definisce i poteri dei suoi membri, delegando se lo ritiene opportuno,in via istituzionale o occasionalmente, uno de suoi membri allo svolgimento di specifiche funzioni. Alle riunioni della Giunta partecipa anche il Segretario Generale, senza diritto di voto. I membri della Giunta non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza di loro ulteriore detta carica.

PRESIDENTE

Art. 24 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il

Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea. Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri o al Segretario Generale, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 25 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e dura in carica quattro anni. Al termine del mandato può essere rieletto.

In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

Art. 26 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, la Giunta Esecutiva e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Provvede altresì ad intrattenere le relazioni con persone od enti estranei alla Associazione, così come con i soci, tutti i rapporti che siano utili al conseguimento degli scopi sociali. Il Segretario Generale cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede al pagamento delle spese ordinarie, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Gestisce, infine, il sito web e la cassa dell'Associazione, avendo cura di aprire e amministrare il conto corrente bancario per il deposito e l'utilizzo dei fondi sociali.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia dell'Associazione. Esso è composto da tre membri effettivi ed

un supplente, eletti dall'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, riunendosi tutte le volte che un socio dichiarato escluso o decaduto, o un aspirante socio non ammesso, ritenga di rivolgersi a detto Collegio. Per l'eventuale integrazione del Collegio dei Probiviri vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Direttivo. L'incarico di Probiviro è gratuito. Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, scelti dall'Assemblea a maggioranza assoluta, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662 del 23.12.1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Rinvio

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione

o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di competenza. Per tutto quanto non previsto dal presento statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Questo Statuto è composto da 22 pagine disposte su 22 pagine.

Milano, 16 dicembre 2013

Amedeo Minghi

(Presidente)